



**CONVENZIONE PER
L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI
SCHERMI LED PER MESSAGGI DI
PUBBLICA UTILITA' ABBINATI A
MESSAGGI PUBBLICITARI**

Capitolato speciale d'appalto

10/07/2025

Città di Corbetta

Responsabile del Procedimento dott. ssa Lia Gaia Vismara

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Oggetto | 3 |
| 2. Durata | 4 |
| 3. Valore economico del contratto e corrispettivo | 4 |
| 4. Criteri di interpretazione del capitolato | 5 |
| 5. Discordanze tra gli atti e le disposizioni del capitolato | 5 |
| 6. Regole generali sui termini | 5 |
| CAPO II – SOGGETTI DEL RAPPORTO | 6 |
| 7. Responsabile Unico del progetto | 6 |
| 8. Il responsabile per la Società | 6 |
| CAPO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO | 6 |
| 9. Caratteristiche specifiche del servizio | 6 |
| 10. Installazione degli impianti | 7 |
| 11. Varianti ed espansioni | 8 |
| 12. Altri adempimenti | 8 |
| 13. Revisione dei prezzi | 8 |
| CAPO V – ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI | 8 |
| 14. Osservanza dei contratti collettivi | 8 |
| 15. Subappalto | 9 |
| 16. Divieto di cessione della convenzione | 10 |
| 17. Stipula della convenzione | 10 |
| 18. Copertura assicurativa | 10 |
| 19. Contestazioni e penali | 10 |
| 20. Recesso e risoluzione della convenzione | 11 |
| 21. Tracciabilità dei flussi finanziari | 12 |
| 23. Codice di comportamento | 12 |
| 24. Trattamento dei dati | 13 |
| 25. Controversie e Foro di competenza | 13 |

CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL CONTRATTO

1. Oggetto

Oggetto della convenzione sarà l'installazione nel territorio comunale di pannelli informativi led-wall full color a messaggio variabile aventi lo scopo di diffondere informazioni relative alle attività del Comune quali manifestazioni socio-culturali, sagre, eventi e quant'altro utile alla cittadinanza, classificati quali impianti pubblicitari di servizio aventi quale scopo un servizio di pubblica utilità

Nello specifico si chiede l'installazione di due impianti da collocare in:

- Via Simone da Corbetta – prossimità km 119 + 650 – sostituzione di impianto cassone a messaggio variabile già presente;
- Via Simone da Corbetta – prossimità km 121 + 450, ad ovest della rotatoria Baghetti

Alla Società è riconosciuto il diritto di installare (a propria cura e spese) gli impianti pubblicitari sopra specificati e di utilizzarli per la propria attività di pubblicizzazione conto terzi. Almeno il 40% dello spazio/ tempo destinato alla pubblicità deve essere riservato ad uso esclusivo dell'Ente per la diffusione di messaggi e informazioni relative alle attività del Comune stesso - fatto salvo particolari ricorrenze e manifestazioni a rilevante impatto locale, durante i quali questo spazio può essere aumentato compatibilmente con le campagne pubblicitarie già programmate dalla società - mentre lo spazio restante potrà essere liberamente utilizzato per le diffusioni pubblicitarie conto terzi a totale discrezione della Società.

La realizzazione del palinsesto e dei contenuti grafici saranno a totale carico della Società. La programmazione dei contenuti andrà comunicata al RUP in modo tale che possa essere verificata la rispondenza dei messaggi diffusi per conto dell'Ente ed il rispetto della quota parte dello spazio/tempo destinata all'Ente stesso

La società mantiene la piena ed esclusiva proprietà degli impianti pubblicitari, che verranno dallo stesso installati in esecuzione della convenzione, e ha il potere di stipulare autonomamente con soggetti terzi contratti per l'utilizzo degli spazi pubblicitari.

Si precisa che non potranno essere inseriti messaggi pubblicitari dai quali possa ravvisarsi un possibile pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale o alle proprie iniziative.

Si elencano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le pubblicità in ogni caso escluse:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla promozione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico e a sfondo sessuale, o riferita allo sfruttamento del lavoro minorile;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

I messaggi pubblicitari non possono comunque avere contenuti in conflitto con l'attività amministrativa istituzionale dell'Ente. In tal senso verrà richiesta la modifica dei contenuti del messaggio non ritenuto compatibile o la sua sostituzione con altro che si ritenga di eguale efficacia.

In caso di pubblica necessità o di modifica delle viabilità, il Comune si riserva la facoltà di far rimuovere o spostare uno o più impianti, individuando e concordando eventualmente posizioni alternative.

La convenzione non ha carattere esclusivo per cui il Comune, ai sensi dell'art. 10 del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, Accordi di sponsorizzazione (art. 43 legge 449/97) o convenzioni speciali, si riserva la facoltà di stipularne di ulteriori per sopravvenute esigenze o interessi, fatto salvo il diritto di prelazione esercitabile dall'odierno aggiudicatario in caso di avvio di nuova procedura di selezione del contraente.

2. Durata

La convenzione avrà durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di effettiva stipula dell'contratto, e fatta salva la possibilità di proroga tecnica alla scadenza (6 mesi).

3. Valore economico del contratto e corrispettivo

Il contraente si impegna a corrispondere, per ogni impianto, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria secondo le tariffe vigenti e a destinare parte dello spazio/tempo di funzionamento degli impianti al Comune, per la diffusione di messaggi informativi di carattere istituzionale, quali manifestazioni socio-culturali, sagre, eventi e quant'altro utile alla cittadinanza. Non viene richiesto il versamento di un canone annuo di sponsorizzazione.

Poiché l'installazione degli impianti avverrà in accordo con l'Ente, non comporterà ulteriori costi connessi all'occupazione di suolo pubblico; la società sarà tenuta esclusivamente al pagamento dell'imposta di pubblicità in relazione al messaggio pubblicitario che sarà apposto sull'impianto.

4. Criteri di interpretazione del capitolato

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. codice civile, ai fini dell'interpretazione del Capitolato e degli atti, valgono i criteri di seguito riportati:

- in caso di discordanza tra i vari atti, vale la soluzione più aderente alle finalità poste alla base dell'erogazione dei Servizi, e in ogni caso più favorevole al Comune;
- in caso di norme del Capitolato, tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, e, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico, e, in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

5. Discordanze tra gli atti e le disposizioni del capitolato

Qualora tra gli atti e/o le disposizioni del Capitolato dovessero riscontrarsi disposizioni discordanti, l'Aggiudicatario ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Comune perché adotti i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso, deve ritenersi nulla la disposizione che contrasta, o che in minor misura collima, con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti Atti.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, l'Aggiudicatario deve rispettare quelle indicate dal Capitolato.

È da ritenersi, in ogni caso, nulla qualsiasi disposizione che contrasti con disposizioni di legge.

6. Regole generali sui termini

I termini indicati in questo Capitolato decorrono, sia per l'aggiudicatario che per il Comune, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo

CAPO II – SOGGETTI DEL RAPPORTO

7. Responsabile Unico del progetto

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è indicato il responsabile del Settore Sicurezza.

In ogni caso il RUP può essere sostituito o confermato dalla Stazione appaltante secondo il proprio ordinamento.

Al RUP spettano tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 36/2023 nonché quelle espressamente attribuite da questo Capitolato.

8. Il responsabile per la Società

Il contraente dovrà nominare il Responsabile dell'contratto, che sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e rappresenterà ad ogni effetto la società contraente.

Il Responsabile dell'contratto, nominato dalla società, deve indicare al Comune appositi recapiti telefonici e mail per la ricezione e gestione delle richieste di manutenzione e le segnalazioni.

CAPO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

9. Caratteristiche specifiche del servizio

Il contraente, nell'interesse di entrambe le Parti, s'impegna a rispettare:

- tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche all'interno di zone di interesse storico, artistico e culturale, richiedendo, solo dove richiesto, le necessarie autorizzazioni;
- tutte le norme di sicurezza vigenti, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale.

Sono in capo alla società:

- la fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione degli impianti - provvedendo alla loro installazione entro 60 giorni dalla stipula della convenzione – fatto salvo impedimenti non imputabili alla società, da comunicare tempestivamente per iscritto al RUP per proprie valutazioni;
- qualsiasi intervento di manutenzione dovesse rendersi necessario, sia in via ordinaria che straordinaria (riparazione o sostituzione dovuta a danneggiamento e/o deterioramento), sugli

impianti gestiti; eventuali disservizi derivanti dal danneggiamento o malfunzionamento degli impianti dovranno essere comunicati tempestivamente per iscritto al RUP;

- la realizzazione del palinsesto e dei contenuti grafici; la programmazione dei contenuti andrà comunicata al RUP in modo tale che possa essere verificata la rispondenza dei messaggi per cui viene richiesta dall'Ente la diffusione ed il rispetto della quota parte del 40% dello spazio/tempo, a seconda dei casi.

Rimane a carico della Società la posa dei contatori o il loro adeguamento ove necessario, nonché il collegamento degli impianti alla rete elettrica.

La fornitura dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti è al 100% in carico alla società per l'impianto al km 121 + 450, in quanto contatore intestato alla società; per l'impianto al km 119 + 650 – contatore intestato al Comune - la società si impegna a rimborsare annualmente il 60% dell'importo complessivo dei consumi, con versamento da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui i consumi si riferiscono.

Al termine della convenzione gli impianti installati andranno immediatamente spenti e tempestivamente rimossi a cura e spese della Società – e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza della convenzione - con ripristino dello stato dei luoghi ad opera d'arte.

10. Installazione degli impianti.

L'installazione degli impianti dovrà avvenire nelle località indicate all'art. 1 e previo contatto con il RUP.

Gli impianti installati dovranno avere e seguenti caratteristiche:

- Via Simone da Corbetta – prossimità km 119 + 650, mt. 3 x 2 (bxh) monofacciale;
- Via Simone da Corbetta – prossimità km 121 + 450, ad ovest della rotatoria Baghetti – mt. 4 x 3 (bxh) bifacciale

Sulla sommità di detti schermi dovrà essere posizionata un'insegna luminosa da cm. 300 x 25 riprodotte lo stemma del comune e la scritta "Città di Corbetta";

La luminosità di detti schermi dovrà essere 'dimmerabile' automaticamente al fine di adeguarsi alla luminosità ambientale e non provocare abbagliamento;

Prima di procedere all'installazione sarà onere della società verificare l'idoneità del luogo prescelto

rispetto alle caratteristiche tecniche del manufatto da installare ed agli accorgimenti utili per la sicurezza.

11. Varianti ed espansioni

Non è prevista la possibilità di aumentare il numero di impianti installati oltre a quanto indicato nel presente capitolato; tale modifica resta soggetta all'insindacabile giudizio dell'Ente e in ogni caso comporterà la stipula di una nuova convenzione; l'aggiudicatario della presente convenzione potrà parteciparvi, con diritto di prelazione.

Non è ammessa la riduzione nel numero di impianti installati e/o la loro modifica rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, fatte salve successive disposizioni di legge o condizioni impreviste che ne rendano necessaria la modifica/ricollocazione.

12. Altri adempimenti

Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in data successiva alla stipula della convenzione, che incidano sul canone per i servizi di pubblicità, o simili, si intendono integralmente trasposte qualora aggiuntive, e non alternative a quanto pattuito in sede di stipula.

Le spese inerenti e conseguenti all'atto si convengono a carico della società.

13. Revisione dei prezzi

Data la natura della presente fornitura/servizio, non si ritiene di dover indicare clausole di revisione dei prezzi.

CAPO V – ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

14. Osservanza dei contratti collettivi

Il contraente si obbliga ad impiegare nel corso del presente contratto personale dipendente e a corrispondere a quest'ultimo le retribuzioni dovute e ad attuare nei confronti dello stesso tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze stabilite da norme di legge, da regolamenti ed usi locali e dai contratti collettivi di lavoro, restando in ogni caso le responsabilità sempre a totale ed esclusivo carico del fornitore.

Il personale addetto all'installazione degli impianti dovrà essere dotato di tutti i materiali ed

attrezzature antinfortunistiche, previste dalle normative e leggi vigenti, che dovranno essere utilizzate in conformità ed in applicazione delle medesime.

Il contraente si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme e le leggi vigenti in materia di prevenzione infortuni, manlevando - con la sottoscrizione del presente Capitolato - in ampia e totale forma il Comune di Corbetta da ogni responsabilità al riguardo.

15. Subappalto

Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al

differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice

16. Divieto di cessione della convenzione

È vietata da parte dell'affidatario la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

In caso di inosservanza del divieto sopra indicato il contratto di intende risolto di diritto.

17. Stipula della convenzione

L'aggiudicatario si impegna a stipulare la convenzione entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque entro il termine comunicato dalla Stazione appaltante.

18. Copertura assicurativa

L'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per una somma assicurata almeno pari all'importo contrattuale oltre IVA. Tale polizza deve prevedere un massimale per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, per persona e per cose. La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dalla Stazione Appaltante e trasmessa prima della stipulazione della convenzione o in ogni caso prima dell'avvio dei lavori.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà consegnare al Comune copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

Le polizze, dovranno indicare o comprendere anche il Comune tra i soggetti assicurati

19. Contestazioni e penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati alla società per iscritto dal RUP. La società dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite, ma valutate negativamente dal RUP, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere

applicare le penali di seguito indicate.

Di seguito si specificano le fattispecie che daranno luogo all'applicazione delle penali:

- in caso di pubblicizzazione di messaggi difformi da quanto indicato nel presente capitolato, si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni messaggio diffuso;
- in caso di installazione di impianti difformi da quanto previsto dal presente Capitolato si procederà ad applicare una penale pari a € 150,00 per ogni impianto non regolare, fatto salvo l'obbligo di immediata rimozione dello stesso;
- in caso di aumento/riduzione arbitrario del numero di impianti installati, oltre all'immediata rimozione a spese dell'appaltatore, si procederà ad applicare una penale pari a € 150,00 per ogni impianto non regolare;
- in caso di mantenimento in cattivo stato di manutenzione degli impianti, si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni impianto rilevato – con possibilità di replicare la medesima contestazione con cadenza settimanale in caso si protragga il problema.
- in caso di mancato rispetto degli accordi di utilizzo degli spazi di affissione, come indicati nel presente capitolato, si applicherà una penale compresa tra € 100,00 ed € 500,00, a seconda della gravità dell'inadempienza, da valutarsi in termini di numero di impianti, quantità dei messaggi, periodo temporale ecc.

20. Recesso e risoluzione della convenzione

Il comune di Corbetta può, in qualsiasi momento, recedere dalla convenzione avvalendosi della facoltà di recesso unilaterale prevista dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne la società delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

Ove la Stazione appaltante accerti che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale la società deve conformarsi a tali disposizioni.

Trascorso inutilmente il termine, la convenzione si intenderà senz'altro risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato alla società con posta elettronica certificata.

La risoluzione opera in ogni caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dalla società e debitamente contestati e in particolar modo per:

- grave difformità del servizio e mancato rispetto degli standard di personale previsti da questo Capitolato;
- per gravi o reiterate violazioni da parte della società, non regolarizzate a seguito di diffida;
- per il venire meno dei requisiti richiesti in sede di affidamento;
- fallimento dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto;
- ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato.

In tutti questi casi l'Amministrazione invierà preavviso scritto tramite posta elettronica certificata, 10 giorni prima della risoluzione della convenzione.

In caso di risoluzione ogni maggiore costo sostenuto dalla Stazione appaltante, comprese le eventuali spese per atti, consulenze e simili, resteranno a carico dell'aggiudicatario, fatto salvo l'eventuale ulteriore danno.

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

21. Tracciabilità dei flussi finanziari

È fatto obbligo di rispettare le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari i sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 13.

22. Patto d'integrità

Il concessionario, con la presentazione dell'offerta, si è impegnato ad accettare e a rispettare il patto di integrità al quale l'Amministrazione concedente ha aderito in applicazione dell'art. 1, co. 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La documentazione di cui sopra costituisce parte integrante della convenzione.

23. Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 1, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corbetta (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2014), la società

aggiudicataria e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati a questo capitolato – saranno consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione della convenzione.

24. Trattamento dei dati

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato. Tale obbligo concerne, altresì, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente capitolato.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti, s'impegna ad osservare gli obblighi di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 "Codice in Materia di Protezione dei dati Personali" e successive modifiche, per la tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le parti devono adempiere alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche.

L'amministrazione appaltante e le ditte offerenti riconoscono con perfetta reciprocità carattere riservato a tutte le informazioni fornite per partecipare alla gara.

Tutti coloro che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie dell'amministrazione comunale e/o dell'aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in proposito.

25. Controversie e Foro di competenza

È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stessa.

Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Milano

C_C986 - C_C986 - 1 - 2025-07-10 - 0024670